ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI E ALTRI PROVVEDIMENTI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Art. 11

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa' da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle societa' di cui all'art. 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'art. 8. Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio della entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 6, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Versione in vigore dal 29 luglio 1960, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attivita' e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali
Estremi	Legge 21 giugno 1960, n. 649
Titolo	I — Attività e disciplina dell'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attivita-e-disciplina-dell-ente-autonomo-di-gestione-per-le-aziende-1960/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it